

circolare n° 08/2020

12/03/2020

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, il Governo ha disposto la chiusura di molte attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti i servizi alla persona.

Per quanto riguarda il **settore produttivo** è ancora consentito dalla normativa vigente il proseguo delle attività, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), e delle consuete norme igienico-sanitarie.

In aggiunta a tali obblighi occorre seguire le raccomandazioni del Decreto dell'11 marzo:

- assumere dei protocolli di sicurezza anti-contagio aziendali, in cui si garantisca la distanza di sicurezza interpersonale di un metro oppure, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, predisporre l'adozione di strumenti di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine, guanti, occhiali, ed altri strumenti ritenuti necessari;
- svolgere operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando gli ammortizzatori sociali se tali operazioni richiedono una sospensione temporanea;
- limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- ove possibile, utilizzare le modalità di lavoro agile;
- ove possibile, sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Anche nel settore del **commercio al dettaglio** e **dei servizi per la persona** possono, continuare la propria attività le attività elencate nel Decreto, ma soltanto garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie come sancito dal legislatore.

Possono, dunque, proseguire l'attività lavorativa: edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, mense e del catering continuativo su base contrattuale, ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto), esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, attività di servizi bancari, finanziari, assicurativi, attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, ipermercati, supermercati,

discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.



Per i protocolli anti-contagio si suggerisce, tra le tante, a fare riferimento anche alle disposizioni della Circolare Ministero della Salute, 3 febbraio 2020, in cui sono elencate le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, che i datori di lavoro sono invitati a diffondere a tutto il personale dipendente, ed in particolare, attraverso l'invito a:

- lavarsi frequentemente le mani;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simili influenzali.
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all'allegato 1 della Circolare Ministero Salute 27 gennaio 2020, il dipendente provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per Covid-19.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari occorre:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- se disponibile, fornire al soggetto una maschera di tipo chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani;
- prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del soggetto;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal lavoratore contagiato, i fazzoletti di carta utilizzati (sacchetto che sarà smaltito durante le attività sanitarie del personale di soccorso).

Occorre, altresì, invitare i lavoratori a rispettare, anche oltre l'orario di lavoro, le regole generali disposte del Ministero della Salute (lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico, contattare il numero verde predisposto nella propria regione se si ha febbre o tosse), magari attraverso l'affissione nei locali aziendali delle suddette regole (scaricabili dal sito del Ministero della Salute).

Cordiali saluti.